

*Allegato al Progetto di misurazione della chiarezza di normative, informative professionali e informative ai cittadini*

<https://www.writexp.com/chi-siamo/emergenza-sanitaria-emergenza-chiarezza/>

Articolo di presentazione della ricerca e di accesso a tutti i dati:

<https://medium.com/@writexp.srl/misurazioni-della-chiarezza-di-normative-informative-professionali-e-informative-ai-cittadini-dfdb080e7f29>

## **Riscrittura del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2**

di Giovanni Acerboni e Beatrice Branchesi

2. Per contenere e contrastare i rischi sanitari della diffusione del virus COVID-19, le istituzioni di cui all'art. 2, seguendo i principi di adeguatezza e proporzionalità e adattandoli al rischio effettivamente presente nel territorio nazionale o su specifiche parti di loro competenza, potranno:

- a. vietare o limitare ingresso e uscita dai territori comunali, provinciali, regionali o nazionale;
- b. limitare la circolazione delle persone. Possono uscire dalla propria residenza o domicilio o dimora solo persone singole, per tempi brevi e brevi tragitti, a meno che non vi siano improrogabili ragioni di lavoro, necessità, urgenza, salute o altre ragioni specifiche;
- c. sottoporre a quarantena precauzionale tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con persone di cui si sia accertata la positività al Covid-19, o che rientrano da aree fuori dal territorio nazionale;
- d. vietare di uscire dalla propria abitazione a chi è risultato positivo ed è in quarantena;
- e. vietare o sospendere o limitare qualsiasi forma di riunione e assembramento in luogo pubblico o privato, indoor e outdoor, come cerimonie civili e religiose, congressi e convegni, competizioni e allenamenti sportivi, eventi sociali, attività ludico-ricreative e culturali, salvo che non si possano tenere a distanza;
- f. chiudere, o limitarne e regolarne l'accesso, i luoghi in cui avvengono le attività della lettera e), come chiese, palestre, piscine, impianti sportivi, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, cinema, teatri,

musei, luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sia pubblici sia privati;

- g. chiudere al pubblico tutti gli spazi pubblici, come strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini;
- h. attribuire alle autorità statali e regionali il potere di limitare, ridurre, sospendere o sopprimere i servizi di trasporto di persone e merci, il trasporto pubblico locale, i servizi automobilistici, ferroviari, aerei, marittimi nelle acque interne, anche non di linea;
- i. a meno che non siano svolti a distanza, sospendere: tutti i servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le università e gli altri istituti di formazione superiore; le attività di formazione professionale, compresi esami, viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, scambi e gemellaggi, in Italia e all'estero;
- l. limitare la presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, a meno che non riguardi attività indifferibili e servizi essenziali; ricorrere prioritariamente al lavoro agile;
- m. limitare o sospendere concorsi e selezioni pubbliche e private del personale, a meno che si svolgano a distanza o i candidati siano valutati esclusivamente sul proprio curriculum. Eccezioni: sarà possibile a) adottare atti di avvio di procedure concorsuali entro i termini fissati dalla legge; b) concludere le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati; c) svolgere procedimenti per conferire specifici incarichi;
- n. limitare o sospendere le attività commerciali di vendita al dettaglio, tranne quelle che assicurano la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità, che devono essere espletate con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone. Il gestore è obbligato a predisporre le condizioni per garantire che tutti i frequentatori del suo esercizio si tengano alla distanza di sicurezza interpersonale, che deve essere predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- o. limitare o sospendere le attività, come ristoranti e bar, che somministrano al pubblico bevande e alimenti e ne consentono il consumo sul posto;
- p. limitare o sospendere le attività d'impresa o professionali o di lavoro autonomo anche se comportano l'esercizio di pubbliche funzioni. Potranno continuare a operare i servizi di pubblica necessità se in precedenza sono già stati assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e adeguati strumenti di protezione individuale nelle situazioni in cui non sia possibile rispettare la

principale misura di contenimento che resta la distanza di sicurezza interpersonale;

- q. limitare lo svolgimento di fiere e mercati a quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- r. vietare o limitare l'accesso degli accompagnatori alle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- s. limitare l'accesso di parenti e visitatori a tutte le strutture di ospitalità: ospedaliere, sanitarie, di lungo degenza, residenziali per anziani e istituti penitenziari (anche per minorenni);
- t. comunicare obbligatoriamente al servizio sanitario nazionale chi sia transitato e abbia sostato nelle zone a rischio epidemiologico che l'Organizzazione mondiale della sanità o il Ministro della salute abbiano identificato come tali;
- u. adottare misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- v. predisporre modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina;
- z. prevedere che le attività consentite si possano svolgere purché il titolare o il gestore abbiano già in precedenza adottato misure idonee a evitare assembramenti di persone e si obblighino ora a predisporre le condizioni per garantire che tutti i frequentatori dell'esercizio si tengano alla distanza di sicurezza interpersonale. Tale distanza deve essere predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, qualora non sia possibile rispettare tale distanza, dovranno essere predisposti protocolli di sicurezza anti-contagio, e adottati strumenti di protezione individuale;
- aa. prevedere eventualmente di escludere dalle limitazioni di questo comma alcune attività economiche e affidare la verifica di ogni eccezione ad autorità pubbliche specificamente individuate.